



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 21 DEL 03/02/2026**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA SU VIALE VENEZIA PER OPERE DI CANTIERE CONVENZIONATE FINALIZZATE AL RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE E DELLE STRUTTURE. DITTA DE LIBERALI SRL

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che il tratto di viale Venezia compreso tra il civ. 1 (hotel Windsor) e l'intersezione con l'8° accesso al mare di via A. Bafile sarà interessata da OO.UU. convenzionate ai P.d.C. n. 0056607/2024 del 12/07/2024 e 0062203/2024 del 02/08/2024, consistenti nel rifacimento/adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica, del marciapiede, degli asfalti e della segnaletica;

Visto la richiesta presentata dalla ditta DE LIBERALI S.R.L. con sede a Albaredo di Vedelago TV, in via Fornace 12, acquisita con prot. n. 2026/6375 del 29/01/2026, con la quale si chiede l'emissione d'ordinanza di istituzione di senso unico alternato sul tratto di viale Venezia interessato dalle opere di urbanizzazione suindicate;

Visto la concessione per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche n. /2026/3 del 15/01/2026 sino al 30/04/2026;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S.);

O R D I N A

Disposizioni particolari

- 1) Che dalla data di **pubblicazione** della presente ordinanza **sino al 30/04/2026** (e con eccezione per le date di cui al punto 3), sul tratto di viale Venezia compreso tra il civ. 1 (hotel Windsor) e l'intersezione con l'8° accesso al mare di via A. Bafile la **circolazione** veicolare possa essere opportunamente **regolamentata e resa a senso unico alternato di marcia** regolato da impianto semaforico o da moviere e la **sosta**, anche al fine di garantire un adeguato ed agevole spazio di circolazione in presenza dell'istituzione del senso unico alternato, possa essere vietata su uno o entrambi i lati con rimozione del mezzo a carico degli inadempienti;
- 2) Che nel periodo indicato al punto precedente, in caso di **interruzione del transito pedonale** sul marciapiede esistente, dovrà essere predisposta adeguata segnaletica indicante l'interruzione e la deviazione della circolazione pedonale sulle laterali subito a monte e a valle dell'area di occupazione; in alternativa potrà essere individuato e predisposto altro percorso, o passaggio pedonale, che dovrà essere opportunamente approntato e segnalato in modo da garantire la sicurezza dei pedoni e l'agevole transito delle correnti veicolari.
- 3) Che nelle giornate del **10, 11 e 12 aprile 2026** (svolgimento evento Beach e Kite Festival 2026), o in altro periodo che dovesse essere successivamente individuato a causa di anticipi, proroghe o posticipi della manifestazione, i lavori su viale Venezia vengano temporaneamente interrotti e le limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale vengano interamente sospese o, comunque, limitate all'area di effettivo ed attuale intervento, da considerarsi in base allo stato d'avanzamento lavori.

Disposizioni generali

La ditta esecutrice dei lavori avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del Disciplinare Tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/07/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013, in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

Inoltre:

1. l'area di cantiere sia delimitata con cartelli del tipo "Segnali Temporanei - Tabella Lavori" conformi alla Figura II 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92, da installare in prossimità delle testate del cantiere stradale, che dovranno riportare i seguenti riferimenti:
 - a. *l'ente proprietario della strada;*
 - b. *il numero di ordinanza;*
 - c. *l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori;*
 - d. *le date di inizio e fine lavori;*
 - e. *l'indicazione ed il recapito telefonico del responsabile del cantiere;*
2. la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere sia assicurata ai sensi art. 36 D.P.R. 495/92;
3. l'area delle operazioni (dove potrà essere posizionato eventuale carrello elevatore per il sollevamento di Piattaforme di Lavoro mobili elevabili-PLE, ecc.) dovrà essere opportunamente delimitata a tutela dei pedoni in caso di caduta di oggetti durante le operazioni di sollevamento;
4. l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori;
5. l'eventuale **segnaletica di divieto di sosta** occorrente per definire l'occupazione della sede stradale dovrà essere apposta **almeno 48 ore prima** dell'inizio dell'occupazione. Sulla stessa dovrà essere riportato il numero del presente provvedimento;
6. è fatto obbligo, a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso della chiusura della strada in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.
7. altresì è fatto obbligo a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso di lavori in corso, restringimento della carreggiata e quanto altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione.
8. Eventuale segnaletica incoerente già presente sui luoghi all'avvio delle operazioni dovrà essere rimossa e/o oscurata a cura della ditta operante. Al termine delle stesse operazioni, contestualmente alla riapertura al traffico ordinario dell'area di cantiere, tutta la segnaletica manomessa (laddove confermata) dovrà essere prontamente ripristinata a cura e a spese della medesima ditta.

In ogni caso:

Dovrà essere garantito l'accesso alle proprietà pubbliche e private ricomprese all'interno dell'area interessata dai lavori (con particolare riferimento agli accessi carrai e pedonali) nonché ai mezzi in servizio di soccorso o di emergenza. Laddove questo non risulti possibile, per comprovate ragioni e necessità di cantiere, ancorché sopravvenute e non altrimenti gestibili, sarà onere della ditta esecutrice fornire un'adeguata e tempestiva informazione ai soggetti interessati comunicando, con ampio preavviso e comunque tempestivamente, l'impossibilità di accedere alle suindicate proprietà. Tale interdizione, al fine di recare il minor disagio possibile, dovrà limitarsi al compimento delle operazioni strettamente necessarie e non dovrà protrarsi senza giustificato motivo.

L'informazione potrà essere data tramite contatti diretti con l'utenza, affissione di avvisi cartacei in prossimità delle proprietà e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo che si dimostri efficace per il raggiungimento di tale scopo.

Dovrà essere adottato, comunque, ogni accorgimento rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, anche se non espressamente prescritto.

Il presente provvedimento è condizionato all'osservanza delle limitazioni, in termini di autorizzazioni, emissioni sonore e di orario di lavoro, di cui al Titolo V del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Jesolo (approvato con Delibera del Consiglio n. 82 del 18/06/2015).

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Eventuali proroghe di validità temporale, considerata la stagionalità del territorio, potranno essere concesse a seguito di apposita richiesta che sarà rimessa al vaglio dell'Amministrazione Comunale.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.